



COMUNE DI PERUGIA

U.O. SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE ENTRATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2038 DEL 29/06/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 - AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL'ART. 7-TER, COMMI 9 E 10, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – REQUISITI, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 179 del 03/04/2025, avente ad oggetto “Conferimento incarico dirigenziale U.O. Servizio finanziario e gestione entrate”;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 23/04/2025 avente ad oggetto: “Nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 22/12/2025 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 575 del 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028 ed assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

RICHIAMATO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da tre componenti, una delle quali è la TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico del possessore o del detentore di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta

Firmato digitalmente da
STEFANO BALDONI



- unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 ha introdotto il bonus sociale rifiuti, successivamente disciplinato dal DPCM 21/01/2025, n. 34 e dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e successive modificazioni, bonus spettante ai nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore a € 9.530 (anno 2025) e ad € 9.796 (anno 2026), nel caso di nuclei familiari con fino a 3 figli a carico, e non superiore a € 20.000, nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico; l'ammontare del bonus è pari al 25% del tributo dovuto (al lordo delle componenti perequative), il cui onere viene finanziato mediante la componente perequativa UR3, disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 133/R/rif/2025;

RICHIAMATO l'art. 7-ter, comma 9, del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/09/2014 e ss.mm.ii., come risultante dopo le modifiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18 maggio 2026, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«(...) In aggiunta al bonus sociale rifiuti, ove spettante, in favore dei contribuenti residenti nel Comune di Perugia, il cui nucleo familiare presenti le seguenti condizioni di capacità contributiva, con riferimento all'importo della tassa sui rifiuti, del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali e delle componenti perequative riferito all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze sono previsti i seguenti interventi:

a) contribuenti con indicatore ISEE non superiore alla soglia di € 9.796,00 – contributo comunale del 75% dell'importo complessivamente dovuto, al lordo del bonus sociale rifiuti. L'importo della soglia viene adeguato agli aggiornamenti operati dall'ARERA ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/01/2025, n. 24. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto anche al riconoscimento del bonus sociale rifiuti, il contributo comunale copre anche la quota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali non abbattuta dal bonus sociale rifiuti.

b) contribuenti con indicatore ISEE superiore alla soglia di cui alla precedente lettera a) e non superiore ad € 10.500,00 – contributo comunale del 50% dell'importo complessivamente dovuto, al lordo del bonus sociale rifiuti eventualmente spettante;

c) contribuenti con indicatore ISEE superiore ad € 10.500,00 e non superiore ad € 12.000 – contributo comunale del 30% dell'importo complessivamente dovuto, al lordo del bonus sociale rifiuti eventualmente spettante.

Per le famiglie con almeno 4 figli a carico, il numero dei componenti da considerare ai fini dell'applicazione della tariffa è fissato in un massimo di tre, laddove l'indicatore ISEE sia inferiore a € 21.500. Tale agevolazione è cumulabile con quelle riportate ai precedenti punti b) e c).

Nel caso di coabitazioni, i limiti di cui ai periodi precedenti non devono essere superati dalla sommatoria degli Indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti.

In ogni caso la somma delle agevolazioni comunali e del bonus sociale rifiuti non può superare il 100% dell'importo complessivamente dovuto per ogni anno.

Per ottenere i suddetti benefici, i soggetti interessati, i quali dovranno risultare residenti nel Comune alla data di scadenza dell'apposito bando, devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, secondo le modalità ed entro la data stabilita con atto dirigenziale.

Le agevolazioni di cui ai punti b) e c) del primo periodo del presente comma non sono applicabili ai soggetti che fruiscono di quanto previsto dall'art. 6-quinquies, comma 7-bis, del presente regolamento»;

RICHIAMATO altresì l'art. 7-ter, comma 10, del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, in quale prevede che: *“Le agevolazioni di cui al comma 9, sono concesse agli aventi diritto, secondo modalità stabilite, con atto dirigenziale. L'agevolazione di cui al precedente comma 9, nel limite massimo di spesa annualmente stabilito sulla base dell'apposito stanziamento di spesa del Piano*

Firmato digitalmente da
STEFANO BALDONI



Esecutivo di Gestione, è concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, correlata dall'attestazione ISEE in corso di validità, entro il termine riportato nel comma precedente, a pena di decadenza. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste dai soggetti aventi diritto superi il limite massimo di spesa indicato nel periodo precedente, la riduzione verrà accordata in favore dei soggetti con valore ISEE più basso, mediante approvazione di apposita graduatoria, fino a concorrenza del predetto limite massimo. Qualora il contribuente non sia in regola con i pagamenti della TARI riferita ad annualità precedenti, le riduzioni, ove spettanti, sono concesse prioritariamente mediante compensazioni con i debiti pregressi ed a decurtazione della tassa dovuta per l'anno di riferimento, per la parte eccedente. Il riconoscimento della agevolazione agli aventi diritto avverrà di norma mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'anno di riferimento, fatta salva la facoltà di applicare la medesima con le stesse tempistiche previste per l'erogazione del bonus sociale rifiuti da parte dei relativi provvedimenti di disciplina, esercitabile anche con provvedimento dirigenziale. Nella prima ipotesi di cui sopra, i contribuenti che hanno presentato regolare istanza nei termini possono sospendere il versamento del tributo fino alla pubblicazione della graduatoria di ammissione ovvero fino al ricevimento della eventuale comunicazione da parte del Comune di inammissibilità o irricevibilità della domanda o di esclusione dal beneficio. La graduatoria suddetta rappresenterà l'unico strumento di comunicazione agli interessati circa l'ammissione al beneficio richiesto ovvero l'esclusione dal beneficio medesimo";

RICHIAMATO ulteriormente l'art. 26 del D.Lgs 33/2013, in base al quale *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati";*

RITENUTO, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni dei commi 9 e 10 dell'art. 7-ter del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti:

- di stabilire che la domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere presentata **esclusivamente** tramite l'apposita piattaforma informatica predisposta dall'Ente di cui al seguente indirizzo <https://www.comune.perugia.it/servizio/imposte-e-tasse-richiesta-agevolazione-tari/>;
- di stabilire altresì che la presentazione della domanda dovrà avvenire, a pena di decadenza, da parte dei soggetti interessati, e secondo l'unica modalità sopra evidenziata, entro il termine del **31 luglio 2026, ore 23,59**;

RITENUTO altresì di approvare l'informativa relativa alla concessione delle agevolazioni relative alla TARI per l'anno 2026, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1);

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-ter, comma 10, del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, le agevolazioni in argomento saranno riconosciute solo nei limiti dell'apposito stanziamento del bilancio di previsione, necessario per la copertura finanziaria della spesa;

TENUTO CONTO che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel capitolo del PEG 2026-2028, anno 2026, n. 32082207;

RITENUTO conseguentemente di provvedere alla prenotazione della spesa relativa, con imputazione sul capitolo n. 32082207 del PEG 2026-2028, anno 2026, per l'importo di € 700.000,00, dando atto che si provvederà ad incrementare il predetto importo nel caso di aumento dello stanziamento disponibile;

Firmato digitalmente da
STEFANO BALDONI



VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 23/06/2011, n. 118;
- il principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. di stabilire che la domanda per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 9 dell'art. 7-ter del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, a pena di esclusione, dovrà essere presentata dai soggetti interessati **esclusivamente** tramite l'apposita piattaforma informatica predisposta dall'Ente di cui al seguente indirizzo <https://www.comune.perugia.it/servizio/imposte-e-tasse-richiesta-agevolazione-tari/>;
2. di stabilire altresì che la presentazione della domanda dovrà avvenire, a pena di decadenza, da parte dei soggetti interessati, e secondo l'unica modalità di cui al precedente punto 2, **entro e non oltre le ore 23,59 del 31 luglio 2026**;
3. di approvare l'informativa relativa alla concessione delle riduzioni e agevolazioni relative alla TARI per l'anno 2026, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1);
4. di prenotare la spesa relativa, con imputazione sul capitolo n. 32082207 del PEG 2026-2028, anno 2026, per l'importo di € 700.000,00, dando atto che si provvederà ad incrementare il predetto importo nel caso di aumento dello stanziamento disponibile;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente – Convenzioni, Sussidi e altri vantaggi economici", secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 è il dott. Stefano Baldoni;
7. di inviare la presente determinazione per la pubblicazione nell'albo pretorio-on line dell'Ente.

Nell'atto vengono riportate le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Firmato digitalmente da
STEFANO BALDONI



Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
U	2026	5919 / 2026	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE (ex capitolo 32082/2)	01041.04.32082207	700.000,00

Allegati

BOZZA INFORMATIVA AGEVOLAZIONI TARI 2026-rivisto_signed.pdf
14d392adec9f93f50ea830950b84449a439284a9bda11b16edb4b417c4259405

Allegati non pubblicabili

Firmato digitalmente da
STEFANO BALDONI





URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=912442c303fb5b59_pades&auth=1

ID: 912442c303fb5b59

Firmato digitalmente da
STEFANO BALDONI

